



**COMUNE DI FURCI SICULO**  
(Città Metropolitana di Messina)

C.A.P. 98023 P. IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

**GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)**

**AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE**

**Responsabile Dott.ssa Interdonato Antonietta**

Determinazione n. 170 del 27.11.2017

N. Registro Generale 561 del 27.11.2017

**Oggetto: Affidamento incarico di assistenza legale e rappresentanza per la costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello Lavoro di Messina avverso appello proposto alla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n.633/2015. Impegno di spesa.**

## **IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE**

**Premesso** che con determinazione Sindacale n. 03 del 17.02.2017 è stata confermata alla sottoscritta la funzione di Responsabile di Area Amministrativa ed Istituzionale;

**Richiamata** integralmente la D.G.C. n. 297 del 16.11.2017, immediatamente esecutiva, con la quale:

- è stato stabilito di doversi costituire in giudizio innanzi alla Corte di Appello Lavoro di Messina avverso appello proposto alla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n.633/2015, per la difesa delle ragioni dell'Ente;
- è stato stabilito di dover conferire apposito incarico legale;
- sulla base dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 si è ritenuto opportuno assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale la somma complessiva di € 1.500,00 incluse spese generali, IVA, CPA e spese accessorie per il conferimento dell'incarico legale in argomento;
- è stato autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato;
- sono stati demandati al Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale tutti gli atti inerenti e consequenziali, ivi inclusa la predisposizione e la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico;

**Visto** il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**Vista** la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Prot. n. 86313/DRT del 04.05.2016 che ha chiarito che "tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016 del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso";

**Rilevato**, in particolare, che il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 all'art. 17 inserisce nel novero dei contratti esclusi in tutto o in parte dalla sua applicazione le attività di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato negli arbitrati o nelle conciliazioni e nei procedimenti giurisdizionali dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;

**Atteso** che già prima della riforma la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2370/2012 aveva stabilito che "...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta";

**Letto in particolare l'art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. n.50/2016 il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:**

**1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 31/1982 e s.m.i.:**

**1.1. - in un arbitrato o in una conciliazione;**

**1.2.- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;**

**2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1. o qualora vi sia un indirizzo concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 31/1982";**

**Rilevato che:**

**- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc....";**

**- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;**

**Visto l'art. 1 comma 501 della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3 comma 23 ter del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che recita "Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, l'art.1, comma 450,della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e l'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile n.66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";**

**Rilevato che in applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. è possibile procedere mediante affidamento diretto;**

**Stabilito di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento garantisce l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere i principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;**

**Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:**

**a) economicità; nel caso di specie, garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo della negoziazione è determinato sulla base dei parametri ministeriali fissati dal D.M. 55/2014;**

**b) il principio dell'efficacia viene rispettato perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto potrà essere rappresentato e difeso nella controversia in modo corretto e puntuale, a beneficio della cittadinanza;**

- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione assicura l'azione difensiva nei termini previsti dalla procedura;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato in quanto la scelta del professionista non è basata su una scelta economica essendo già fissati per tutti gli incarichi i relativi corrispettivi;
- f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
- g) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

**Verificato** che la Consip s.p.a., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge n. 488/1999;

**Considerato** che ai sensi della Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, inerente le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari della Legge 136 del 13.08.2010 art.3, al punto 4.3 "servizi legali" viene espressamente ribadito che le prestazioni di patrocinio legale non sono soggette a CIG, in quanto inquadrabili nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale;

**Atteso** che in conseguenza di ciò alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto non viene assegnato alcun CIG;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Antonietta Interdonato;

**Considerato in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:**

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**Considerato in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:**

- che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

**Considerato che:**

- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nel proporre opposizione all'atto di appello proposto alla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n.633/2015;
- il contratto sarà stipulato in forma privata con la sottoscrizione del disciplinare di incarico;

Fatto presente che è stato istituito ed approvato, con determina reg. gen. n. 124 dell' 11.05.2015 del sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale, l'albo aperto degli avvocati del Comune di Furci Siculo, successivamente integrato con determine del medesimo Responsabile nn. Reg. gen. 301 del 27.06.2016 e 532 del 10.11.2017;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile, esaminato l'elenco dei professionisti iscritti all'albo comunale, ha ritenuto di individuare quale legale in possesso della professionalità necessaria l'Avvocato Carbone Orazio del foro di Messina, iscritto all'albo speciale avvocati cassazionisti dal 21.02.2014;

Dato atto altresì che il suddetto legale ha manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto come da nota assunta al prot. gen. n. 12869 del 24.11.2017 con la quale ha anche presentato una proposta di parcella non valida ai fini fiscali per un importo complessivo pari ad € 1.459,12 ;

Ritenuto il suddetto preventivo rispondente ai parametri tabellari minimi di cui al D.M. n. 55/2014;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Richiamato altresì il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n.248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, CPA, ritenuta d'acconto e spese generali e che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato che:**

- il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2017, di cui al Decreto Legge n. 244/2016 c.d. Mille Proroghe convertito in legge n. 19/2017, è scaduto al 31.03.2017;
- conseguentemente si applica il comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la gestione provvisoria che è consentita nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio finanziario cui la stessa si riferisce;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Ritenuto che la spesa è urgente, indifferibile e che il mancato conferimento dell'incarico legale, avverso l'atto di appello proposto, potrebbe comportare danno grave e certo all'Ente;**

**Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) del 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie l'Amministrazione è tenuta ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.lgs. 33/2013 a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione di primo livello "Consulenti collaboratori";**

**Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;**

**Considerato che la presente determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;**

**Visti:**

- lo Statuto comunale;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia

**DETERMINA**

- 1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. Di conferire, conseguentemente, l'incarico legale inerente opposizione all'atto di appello proposto alla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n.633/2015 all'Avv. Carbone**

Orazio del foro di Messina per un importo complessivo pari ad € 1.459,12, incluso spese generali, CPA, IVA ed ogni altra spesa accessoria;

3. Di dare atto, per quanto espresso in premessa, che alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto non viene assegnato alcun CIG;


4. Di impegnare per il conferimento dell'incarico legale in argomento, la somma complessiva di € 1.459,12 incluse spese generali, IVA, CPA e spese accessorie che trova copertura nel bilancio 2017 in corso di approvazione alla Missione 1 Programma 2 Titolo Livello 5/1 al Capitolo 1128/1 impegno n.223/17 così come si evince dall'allegata attestazione a firma del Responsabile del servizio Finanziario;

5. Di dare atto che rispetto all'assegnazione somma di € 1.500,00, giusta delibera di G.C. N. 297 del 16.11.2017 c'è una economia di spesa pari a € 40,88;

6. Di disporre che l'incarico de quo viene affidato alle condizioni di cui al disciplinare di incarico, che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale stesso;

7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Avvocato Carbone Orazio del foro di Messina e all'Albo Pretorio on line per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale



---

**UFFICIO RAGIONERIA**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 13 L.R. 03/12/1991 n. 44 al seguente intervento:

Miss_ Progr _ Tit _ Liv ____	Miss __ Progr __ Tit __ Liv ____	Miss...Progr... Tit...Liv...	Miss...Progr... Tit...Liv...
Cap. Comp./Res. <i>1128/1</i> Imp. n° 22347 € <i>1.459.12</i>	Cap. Comp./Res.  Imp. n°  €	Cap _____ Comp./Res.  Imp. n° _____  € _____	Cap _____ Comp./Res.  Imp. n° _____  € _____

Si attesta di aver effettuato la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio Finanziario della gestione con esito positivo, dando atto altresì che il provvedimento, dalla data odierna, è esecutivo ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile I Servizio Area Economico-Finanziaria  
*F.T.O* Rag. Bongiorno Antonella



**COMUNE DI FURCI SICULO - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
DISCIPLINARE DI INCARICO**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Furci Siculo e nella  
Residenza Comunale, con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le  
parti a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

**TRA**

Il \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ sede  
in \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale, Dott.ssa  
\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, così come autorizzata dalla  
deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata  
immediatamente esecutiva, che dichiara di intervenire in questo atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto

**E**

L'Avv. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo degli  
Avvocati del Foro di \_\_\_\_\_, che a tutti gli effetti del presente atto  
elegge domicilio presso questo Comune;

**PREMESSO CHE**

Il Comune di \_\_\_\_\_ deve proporre opposizione all'atto di  
appello proposto dalle dipendenti comunali sigg.re Intellisano Alfia Lucia, Caminiti  
Concetta e Marino Rosa c/ Comune di Furci Siculo innanzi alla Corte di Appello  
Lavoro di Messina avverso la sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro  
n.633/2015.

Con D.G.C. n. 297 del 16.11.2017, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad  
autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale Reg.  
Gen. n. 532 del 10.11.2017, nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e del vigente  
Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi esterni, è stato individuato  
l'Avv. \_\_\_\_\_, il cui nominativo è contenuto nell'elenco dei professionisti iscritti  
all'albo comunale ed altresì è stato approvato il presente schema di disciplinare di  
incarico.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione all'atto di appello proposto dalle dipendenti comunali sigg.re Intellisano Alfia Lucia, Caminiti Concetta e Marino Rosa c/ Comune di Furci Siculo innanzi alla Corte di Appello Lavoro di Messina avverso la sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n.633/2015.

Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione.

A tal fine il Sindaco rilascerà apposita e formale procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

-nel periodo di vigenza del presente disciplinare a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Furci Siculo;

- a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente, tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;

- a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna della documentazione verrà sottoscritto apposito verbale.

Il Professionista, al momento del ritiro della documentazione, dichiara di aver preso visione del Piano Triennale dell'anticorruzione e dell'illegalità, del Codice di comportamento e del Codice disciplinare, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto degli stessi.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio curriculum vitae per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2, e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del curriculum, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26 comma 3 del citato decreto legislativo.

## ARTICOLO 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

## ARTICOLO 3

Le parti, così come indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 2 bis della Legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui l'Avv. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Furci Siculo (ME), giusta D.G.C. n. 297 del 16.11.2017 e determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e accetta il compenso onnicomprensivo stabilito di € \_\_\_\_\_ compresa IVA e CPA e spese generali, come per legge, per l'intero procedimento, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice, sia in caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite.

Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, saranno riconosciuti e liquidati gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza, qualora gli stessi fossero superiori rispetto all'importo concordato nel presente disciplinare e qualora gli stessi vengano materialmente corrisposti al Comune dalla parte soccombente. In questo caso il legale curerà, per conto e per nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel giudizio da esso trattato.

In caso di studi associati, il corrispettivo è determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Si intende compresa nel compenso ogni attività e spesa accessoria.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista un acconto pari ad € \_\_\_\_\_ comprensivo di CPA ed Iva ai sensi di legge. Il predetto acconto verrà liquidato previo invio all'Ente di regolare fattura elettronica e copia dell'atto di opposizione all'appello. Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì gli eventuali ulteriori acconti successivi.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti a titolo di acconto al legale fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

Il compenso dovuto a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di regolare fattura valida ai fini fiscali e analitica parcella corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti già impegnati dalla Amministrazione per l'incarico fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo il legale non potrà continuare ad espletare l'attività difensiva previa comunicazione scritta.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessiva gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ogni anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

#### ARTICOLO 4

E' onere del Professionista relazionare e tenere informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere al legale incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. Il

professionista dovrà provvedere a proprie cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

## ARTICOLO 5

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

## ARTICOLO 6

Il legale incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Il legale incaricato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né di incorrere in altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, di non essere in conflitto di interessi con il responsabile del procedimento e con i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n.39/2013 di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune né di rivestire incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e amministratore delegato negli enti

di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune.

Fatta salva l'eventuale responsabilità cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 il legale incaricato con la sottoscrizione del presente disciplinare attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo professionista per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### ARTICOLO 7

Ai fini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione comunale in \_\_\_\_\_, presso il Palazzo Municipale sito in \_\_\_\_\_;
- il Professionista in \_\_\_\_\_.

#### ARTICOLO 8

La manifesta negligenza degli errori evidenti ed i ritardi, nonché comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

In tal caso il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 3.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in materia.

#### ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui al precedente art. 3, avuto riguardo al risultato utile

che ne sia derivato al Comune.

#### **ART. 10**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

#### **ART. 11**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **ART. 12**

Il legale incaricato si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal legale; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

#### **ART. 13**

Il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **ARTICOLO 14**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali ed a quelle del regolamento comunale vigente.

#### **ARTICOLO 15**

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per

l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE  
Il Responsabile Area Amm. ed Ist.

IL LEGALE INCARICATO

Avv. \_\_\_\_\_

L'Avv. \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli articoli del presente disciplinare e di approvarle espressamente.

IL LEGALE INCARICATO

Avv. \_\_\_\_\_

### INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

#### Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. 196/2003 il Comune di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante pro tempore, informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Ordini professionali) sono conservati presso la sede legale dell'Ente in \_\_\_\_\_ - VIA \_\_\_\_\_.



**Finalità del trattamento:**

- a. completamento istruttoria e svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- b. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- c. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- d. gestione amministrativa del rapporto stesso;
- f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi alla esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti pubblici previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di \_\_\_\_\_ Titolare del trattamento è il Comune di \_\_\_\_\_.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area interessata.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

L'interessato ha diritto, altresì, di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**COMUNE DI FURCI SICULO**  
*Città Metropolitana di Messina*  
**Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione**

N. Registro Generale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica che la presente determinazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on -line di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento**

Lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Responsabile Sito Istituzionale**

Lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

Lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_